



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 237 del 7 dicembre 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante 2 al Piano degli Interventi "Cavaterre".  
Comune di Brentino Belluno (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 6 dicembre 2016 prot. n.477690;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Brentino Belluno con nota prot. n. 3591 del 22.09.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 365725 del 28.09.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità la variante 2 al Piano degli interventi prima fase denominato "Cavaterre";

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.17818 del 13.10.16 assunto al prot. reg. al n.393449 del 13.10.16 del Consorzio di Bonifica Veronese che di seguito si riporta:

Con nota prot. 377405 in data 05.10.2016 la Regione del Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sulla Variante 2 al Piano degli interventi prima fase denominata "Cavaterre" del comune di Brentino Belluno.

Come si deduce dalla allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica, a firma del Dott. Geol. Cristiano Mastella, la Variante prevede n. 5 interventi, dei quali uno ( int. 2.2 ) di superficie inferiore a 1.000 mq e, pertanto, classificato a trascurabile impermeabilizzazione potenziale ai sensi della D.R.G.V. 2948/2009, mentre gli altri ( intt. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ) non producono un aumento della superficie impermeabilizzata.

Si fa rilevare che nelle aree oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali e/o artificiali, oggetto di recapito delle acque meteoriche, facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio; pertanto gli interventi previsti non possono determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Inoltre, non si riscontrano interferenze con la rete di irrigazione strutturata consorziale.

Per quanto di competenza, quindi, si esprime parere favorevole agli interventi previsti dalla Variante.

---



I sistemi di compensazione dovranno essere realizzati con modalità e tipologie che permettano una buona integrazione nel paesaggio circostante e la facile manutenzione.

Dovrà essere limitata allo stretto necessario la realizzazione di superfici impermeabili; dovranno inoltre essere previste, nelle aree destinate a parcheggio, le soluzioni più idonee a favorire l'infiltrazione delle acque nel terreno (elementi grigliati, ecc.).

Al Comune, considerando il livello generale dei Piani di Intervento (PI), si raccomanda, in fase di approvazione dei Piani Urbanistici di Attuazione (PUA), l'assunzione di specifici progetti esecutivi dei sistemi di compensazione da sottoporre al parere di questo Consorzio.

Tali studi dovranno recepire le disposizioni e le prescrizioni previste nello Studio oggetto del presente parere ( volume di invaso specifico non inferiore a 400 mc/ha ), con l'eventuale aggiornamento dei sistemi compensativi in base all'effettiva trasformazione del territorio.



- Parere n.55826 del 19.10.16 assunto al prot. reg. al n.403979 del 19.10.16 dell'ULSS 22 che ribadisce quanto già espresso nel parere n.9172 del 17.02.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della S.V. n. 34066 del 28.01.2016, relativa alla Verifica di Assoggettabilità degli interventi in oggetto, si ricorda che, a seguito del risultato del Referendum Popolare abrogativo del 18/19 Aprile 1993, giusta quanto disposto dal D.P.R. 177/93, non competono più alle Aziende Sanitarie verifiche e valutazioni in materia ambientale.

Con l'occasione, comunque, relativamente a quanto in oggetto, dal punto di vista igienico-sanitario e di tutela della salute pubblica occorre porre in essere, già in fase di programmazione dell'assetto territoriale, ogni possibile strategia e/o intervento atto ad ottenere il contenimento e la mitigazione nei confronti di tutte le diverse sorgenti che possono contribuire ad ogni forma di inquinamento.

Alcune osservazioni/indicazioni sulla presenza di possibili fenomeni di inquinamento locale sono di seguito riportate:

1. l'intervento di cui trattasi risulta essere un attrattore di traffico veicolare, come conferma anche la richiesta di incremento della disponibilità di parcheggi; nell'ottica della **razionalizzazione dei flussi veicolari** è opportuno effettuare una stima dei volumi di traffico accompagnata dall'indicazione dei provvedimenti che facilitino la **mobilità alternativa**, come il miglioramento e l'incentivazione di altre forme di trasporto, anche pubblico, non inquinante, oltre al previsto ampliamento della rete ciclopedonale;
2. devono inoltre essere previsti idonei accorgimenti di **mitigazione dell'inquinamento acustico**; a tal proposito si ricorda che la vigente normativa prevede la classificazione del territorio in zone acustiche e la predisposizione -ove occorra- di un piano di risanamento acustico;
3. a seguito della predisposizione di nuovi punti luce associata alla pista ciclabile e all'ampliamento dell'area parcheggi, si sottolinea l'opportunità di valutare l'utilizzo per l'**illuminazione pubblica** di apparati che non disperdano la luce verso l'alto e che producano l'illuminazione strettamente necessaria per gli usi previsti, al fine di evitare l'inquinamento luminoso dell'atmosfera;
4. devono essere attuati idonei e frequenti interventi di **raccolta e smaltimento dei rifiuti** prodotti dall'insediamento stesso, orientati alla tutela ed all'igiene ambientali, che evitino ogni forma di collocazione incontrollata, anche temporanea, degli stessi, con particolare attenzione ai rifiuti derivanti dalle attività sanitarie in esso svolte;
5. devono, infine, essere osservate le distanze di rispetto dall'elettrodotta previste dalla normativa vigente; si raccomanda comunque che vengano adottati tutti i possibili accorgimenti affinché l'esposizione al **campo elettromagnetico** delle persone sia contenuta entro i limiti di 0,3  $\mu$ T.



- Parere n.24833 del 18.10.16 assunto al prot. reg. al n.404005 del 19.10.16 della Soprintendenza Archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, assunta agli atti con prot. n. 23829 del 07/10/2016, vista la documentazione di riferimento allegata, si comunica quanto segue.

Considerato che l'intervento in questione rientra in attività di tipo urbanistico riferibile ad iniziativa edilizia ordinaria questa Soprintendenza non ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici si precisa -come del resto evidenziato nel piano degli interventi del Comune - che l'area in oggetto presenta un potenziale interesse archeologico, trovandosi a breve distanza dal percorso della S.P. 11, corrispondente all'antica via Claudia Augusta.

Per questo, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, si segnala l'opportunità che le opere di scavo e movimento terra avvengano con assistenza di archeologi professionisti.-

- Parere della Provincia di Verona n.87380 del 31.10.16, prot. reg. 423563 del 2.11.16 che di seguito si riporta:

Anticipo la sintesi del parere:

*“ ... non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la variante n. 2 al Piano degli Interventi – prima fase del Comune di Brentino Belluno, riguardante l'ambito della lottizzazione produttiva “Cavaterre”, a condizione che venga prevista una norma puntuale riguardante gli insediamenti produttivi con una formula di prevalenza, in caso di conflitto, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.*

- Parere n.2491 del 28.10.16 assunto al prot. reg. al n.421596 del 31.10.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:



Con nota n. 377405 del 5 ottobre 2016 codesta spett.le Unità Organizzativa ha richiesto parere alla scrivente Autorità, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per la Variante 2 al PI del Comune di Brentino Belluno (VR).

Prima di illustrare i risultati della disamina della documentazione si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- in riferimento al paragrafo 4.7, che tratta del Piano di Gestione delle Acque (PdGA), elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, si comunica che, in data 22 dicembre 2015, è stato adottato, congiuntamente dai Comitati Istituzionali della scrivente Autorità e di quella dell'Alto Adriatico, il Primo aggiornamento del PdGA che è stato successivamente approvato in data 3 marzo 2016 (Delibera n. 2). La documentazione relativa al PdGA è consultabile al sito: <http://www.aiporientali.it>;
- a completamento del quadro della pianificazione sovraordinata (capitolo 4), appare utile segnalare anche il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE, che è stato approvato con Delibera n. 1 del 3 marzo 2016. La

documentazione relativa al PGRA è consultabile al sito: <http://www.aiporientali.it>. Di conseguenza lo stesso PGRA dovrebbe essere oggetto di coerenza esterna nel paragrafo 4.8;

- occorre sottolineare che il PGRA non costituisce automatica variante al P.A.I., che continua a rappresentare il riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio in quanto le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni del PGRA, pur risultando vigenti, al momento non hanno ancora valenza per i fini urbanistici.

Nel merito degli esiti della disamina della documentazione si segnala che non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto in quanto l'area non rientra tra le aree di pericolosità individuate dal "P.A.I." (Bacino dell'Adige - Regione Veneto) e nemmeno tra quelle soggette al pericolo idraulico secondo le indicazioni emerse nel PGRA.

**Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre la variante in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.**

- Parere n. 102106 del 27.10.16 assunto al prot. reg. al n.417729 del 27.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

*"... si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente"*



**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 196/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 7 dicembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la variante 2 al Piano degli interventi prima fase denominato "Cavaterre" nel Comune di Brentino Belluno, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIO' CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante 2 al Piano degli interventi prima fase denominato "Cavaterre" nel Comune di Brentino Belluno in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni Vinca:
  1. mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di



equivalente idoneità per le specie segnalate;

2. garantire, per la viabilità, la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
  - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
  - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
  - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
  - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
3. impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
4. impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
5. verificare e documentare, per il tramite del comune di Brentino Belluno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Infine raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarativa di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 9 pagine